

# **Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2010**

15 ottobre 2009

---

Giusta gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

## **Primo adeguamento**

Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2010, tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso dell'anno 2006. Il tasso d'adeguamento è del 2,7 per cento.

## **Adeguamenti seguenti**

Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2010 non è effettuato *alcun* adeguamento.

15 ottobre 2009

Ufficio federale delle assicurazioni sociali